



Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Raffineria Isab Impianti Nord

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO A20

*ALLEGATO A20_02: AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DRS 790
DEL 30/06/2006*

REGIONE SICILIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE ED AMBIENTE

Servizio 3 - Prevenzione dell'inquinamento Atmosferico



Prot. 63924 del 23.05.2008

Oggetto: Nota D.G.S. n. 780 del 30.08.2008 - AUTORIZZAZIONE art. 269 del D. Lgs. 152/06 - Società ERG Raffinerie Mediterranee - Mellini (SR).

R.ACC. A/R

Società ERG Raffinerie Mediterranee
S.P. ex SS 114 Km 146
MELLINI (SR)

Commissione Provinciale
Tutela Ambientale
Via Monteloro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale
N. 1 Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardeci n. 77
SIRACUSA

Città di
MELLINI (SR)

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Calanusoletta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 780 del 30.08.2008.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto e n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta della Regione si trasmette anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
(Dr. ALFONSO PELLEGRINO)

D. R. E. n. 28/77

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE -
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dell'inquinamento atmosferico

IL DIRIGENTE

- VISTO in Sicilia della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1975;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- VISTA la Legge Regionale n. 76 del 04/08/1980;
- VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- VISTA la Legge n. 268 del 4/08/1989;
- VISTO il D.A. n. 419/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
- VISTO il D.A. n. 317/7 del 25/01/89, nel quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'operazione dei risultati analitici;
- VISTO il D.M. del 25/03/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTA la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03/04/99, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
- VISTO il D.R.E. n. 126 del 15/03/97, con il quale questo Servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso all'AGIP Petroli s.p.a. ed all'Enichem s.p.a. Stabilimento di Priolo l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività di Raffineria di oli minerali di Priolo;
- VISTA la nota 176/ACIRISIA del 03.04.98 (All. 1), acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio di Registro della C.P.T.A. di Siracusa con n. 282, con la quale la Azienda ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. impianti Priolo ha chiesto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, l'autorizzazione alla variazione delle emissioni in atmosfera per la realizzazione di un nuovo impianto, con specifico riferimento alle Nuove Unità 1/2/41;
- VISTI gli elenchi allegati e della nota e di seguito elencati
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato (All. 2);
 - estratto della mappa IGM 1:25000 (All. 3);
 - planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 4);
 - quadro riassuntivo delle emissioni (All. 5);
 - quadro riassuntivo delle emissioni in configurazione futura (All. 6);
 - relazione tecnica (All. 7);
 - schemi e tabelle (All. 8)

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata a meno un anno prima della scadenza. Nelle parti dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 286 del D. Lgs. 152/08.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Punto	Provenienza	portata	Inquinante	Limite
1B	CR41	22000 Nm ³ /h	SO ₂ NO _x	Bolla di raffinazione

Tutti i punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio di prodotti pulverulenti o sotto forma di gas o vapori derivanti da attività di lavorazione, trasporto, lavaggio e stoccaggio di sostanze organiche liquide devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/08.

Al sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/08, in caso di questo titolo da non permettere il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà dare immediata informazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 3°, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Dipartimento Periferico dell'Apa di Siracusa.

La Ditta è tenuta a presentare entro 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento un piano operativo riguardante il controllo in continuo delle emissioni provenienti da tutti della raffineria. Detto piano dovrà essere approvato ed autorizzato all'integrazione del presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ed atti allegati e al contenuto del D.Lgs. 152/08.

Art. 4 - La Ditta dovrà, a meno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, dare comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3°, alla Provincia Regionale di Siracusa, al D.A.P. di Siracusa ed ai Sindaci dei Comuni di Modica e di Piacati Gargallo.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni dai cicli produttivi dell'impianto in questione, dette misure dovranno essere effettuate nell'arco dei dieci giorni almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente verranno comunicati ai suddetti enti.

